

COMUNE DI CURINGA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

CAPO 01

IL COMUNE

ART. 01

AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI CURINGA E' ENTE LOCALE AUTONOMO E ASSUME LA PIENA E GENERALE RAPPRESENTANZA DELLA SUA COMUNITA'. ESSO E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

02. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

PUBBLICA.

03. IL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ATTRAVERSO I SUOI ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI LE CUI COMPETENZE SONO STABILITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02

LA POPOLAZIONE, IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL COMUNE RICONOSCE NELLA COMUNITA' LOCALE IL SOGGETTO PRIMARIO DELLA PROMOZIONE, DELL' INTEGRALE SVILUPPO UMANO DELLE SINGOLE PERSONE E DELLA COMUNITA' STESSA NEL SUO COMPLESSO, CURANDO CONTINUAMENTE TUTTE LE OPPORTUNITA' FINALIZZATE ALLA SUA COMPLETA INTEGRAZIONI, TENUTO CONTO DELL' ARTICOLATA VARIETA' DI CARATTERI SPECIFICI IN ESSA PRESENTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO, CULTURALE, SOCIOLOGICO E RELIGIOSO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI ALLE MAPPE CATASTALI N. 01 - 69 CONFINANTI A NORD CON LAMEZIA TERME, CON S. PIETRO A MAIDA E CON IACURSO, A SUD CON FILADELFIA, CON PIZZO E CON FRANCAVILLA ANGITOLA, AD EST CON IACURSO E CON FILADELFIA, AD OVEST COL MAR TIRRENO. PER LA FASCIA COSTIERA IL COMUNE, CONSIDERATO L' INTERESSE PREMINENTE DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, SI IMPEGNA AD AVVIARE LE PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO ATTUALMENTE ECCESSIVAMENTE ESTESO.

03. IL COMUNE E' CARATTERIZZATO DALL' ESISTENZA DI DUE NUCLEI RESIDENZIALI FONDAMENTALI, COSTITUITI DA CURINGA CENTRO E DALLA FRAZIONE ACCONIA, NONCHE' DI NUMEROSE CONTRADE, SPARSE IN TUTTA L' AREA COMUNALE, PER LE QUALI SI DOVRA' PROVVEDERE CON COSTANTE IMPEGNO AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI AL FINE DI CONSEGUIRE L' ELEVAZIONE CIVILE E CULTURALE DELLE POPOLAZIONI CHE IN ESSE ABITANO.

04. LA SEDE LEGALE DEL COMUNE E' IL PALAZZO CIVICO, UBICATO IN VIA MUNICIPIO, N. 01. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI; E' COMUNQUE POSSIBILE CHE TALI ORGANI SI RIUNISCANO IN ALTRA SEDE PER PARTICOLARI ESIGENZE. NELLA FRAZIONE ACCONIA E' UBICATA UNA DELEGAZIONE MUNICIPALE CHE HA LA FUNZIONE DI RISPONDERE ADEGUATAMENTE AI BISOGNI PRIMARI DELLA

COMUNITA' CHE GRAVITA SU DI ESSA.

05. LA GIUNTA COMUNALE REPERISCE NEL PALAZZO CIVICO UN APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

L'ALBO PRETORIO DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' E LA SICUREZZA; LA SUA FUNZIONALITA' E' CURATA DA SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE SI AVVALE DELL'AUSILIO DI UN MESSO E CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SOPRA SPECIFICATI.

06. CARATTERISTICHE DELLO STEMMA: SCUDO CON FONDO ROSSO E BORDO GIALLO-ORO, MANO CHIUSA A PUGNO CHE REGGE TRE SPIGHE DI GRANO ARGENTO E ORO RECANTE IN ALTO A SINISTRA STELLA A CINQUE PUNTE DI COLORE ROSSO ISCRITTA IN CERCHIO A FONDO GIALLO IL TUTTO SOVRASTATO DA CORONA TURRITA SORMONTATA DALLA SCRITTA COMUNE DI CURINGA. L'INSIEME E' RACCHIUSO IN DUE RAMOSCELLI DI QUERCIA E DI ALLORO LEGATI DA NASTRO ROSSO BORDATO DI GIALLO. CARATTERISTICHE DEL GONFALONE: DIVISO IN DUE BANDE GIALLO E ROSSO, BORDATE DI ORO, CON LA PARTE INFERIORE SUDDIVISO IN TRE FASCE A PUNTA CON FRANGIA ORO CONTENENTE LO STEMMA E LA SCRITTA COMUNE DI CURINGA E CINQUE FREGI IN ORO.

ART. 03

I BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI-ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI. PER QUESTI ULTIMI IL COMUNE ADOTTA APPOSITO REGOLAMENTO PER IL RECUPERO, LA MANUTENZIONE, PER LA GESTIONE, LA CONSERVAZIONE E LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE.

03. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO REGOLATI DALLA LEGGE, MA IL COMUNE TENDE A CHIEDERNE LA SDEMANIALIZZAZIONE AL FINE DI CONSEGUIRE RISULTATI PIU' VICINI AI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 04

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA E CONCORRE A RIMUOVERE TUTTI GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. E' COMPITO PRIMARIO DEL COMUNE CURARE GLI INTERESSI DELLA COMUNITA', COMPRESI QUELLI DEI NATURALI TEMPORANEAMENTE O NON PIU' RESIDENTI NEL TERRITORIO, CON I QUALI INTENDE PROMUOVERE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E DI SOSTEGNO. ESSO RICONOSCE IL VALORE UNICO DELLA PERSONA UMANA, NE TUTELA LA DIGNITA' E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE ATTRAVERSO LA PIU' AMPIA ED EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I SUOI CITTADINI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE.

03. A TALE UOPO IL COMUNE RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI, NELLE QUALI SI ESTRINSECA LA PERSONA UMANA, SOSTIENE, ANCHE ECONOMICAMENTE, IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA

VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE E DEL VOLONTARIATO. PARTICOLARE RILEVANZA VIENE DATA ALLE CONSULTE: DEI GIOVANI, DELLE DONNE, DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI. RICONOSCE, INOLTRE, LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE OO.SS. PRESENTI NEL TERRITORIO CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE. RICONOSCE, INFINE, LE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE OPERANTI NELLA COMUNITA'.

ART. 05

LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI POLITICHE, NORMATIVE, AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO.

02. LE FUNZIONI DEL COMUNE SONO INDIVIDUATE DALLA LEGGE PER SETTORI ORGANICI E, PERTANTO, ESSO SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, CURANDONE LE ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE, INSEDIATIVE ED ABITATIVE, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, NEI CONFRONTI DEI QUALI ASSUME, IN OGNI CASO, POTERE DI ESTERNAZIONE E DI RAPPRESENTANZA.

03. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI IL COMUNE PUO' ATTUARE FORME DI DECENTRAMENTO E DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

04. IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE CHE MIRINO A REALIZZARE UNO SVILUPPO EQUILIBRATO, VALORIZZANDO AL MASSIMO LE RISORSE LOCALI. A TAL FINE:

A) TUTELA L'INTEGRITA' E PROMUOVE LO SVILUPPO ARMONICO DEL TERRITORIO, NE CUSTODISCE, GARANTISCE E VALORIZZA IL PATRIMONIO ARTISTICO ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI MONUMENTI DI VALORE STORICO IN ESSO PRESENTI, ALLA FLORA ED ALLA FAUNA MARITTIMA E MONTANA, NONCHE' ALLA CONSERVAZIONE DELLE ZONE UMIDE ESISTENTI.

B) FAVORISCE LE ATTIVITA' COMMERCIALI, TUTELA E SOSTIENE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, CONTRIBUISCE ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE, SOSTIENE LE ATTIVITA' AGRICOLE, TUTELANDO LE AREE MAGGIORMENTE PRODUTTIVE E FAVORENDO, IN OGNI CASO, L'ASSOCIAZIONISMO;

C) PROMUOVE LA CULTURA OPERANDO AFFINCHE' SIANO PRESENTI E FRUIBILI DA TUTTA LA COMUNITA' LE POSSIBILITA' DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA, DOCUMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO.

D) PROMUOVE E COORDINA D'INTESA CON I COMUNI INTERESSATI LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE SOVRACOMUNALI IN TUTTI I SETTORI;

E) PROMUOVE GEMELLAGGI E INCONTRI CULTURALI CON ALTRE REALTA' ISTITUZIONALI.

F) PROMUOVE E REALIZZA LA PIENA PARITA' TRA UOMINI E DONNE ASSICURANDO IL PRINCIPIO DELLA PARI OPPORTUNITA'.

05. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI

AMMINISTRATIVE:

AA) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE.

BB) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

CC) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO, DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE.

DD) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

EE) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

FF) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;

GG) TUTTI I SERVIZI URBANI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SETTORI: SOCIALE, SANITA', IGIENE, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E SPORT;

HH) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO GENERALE SVILUPPO IVI COMPRESI QUELLI NECESSARI A

TUTELARE E PROMUOVERE OGNI TIPO DI ATTIVITA' ECONOMICA INTESA COME FUNZIONE SOCIALE;

II) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI SUA COMPETENZA.

06. COMPETONO AL COMUNE LE IMPOSTE, LE TASSE, LE TARIFFE, E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI DA ESSO EROGATI FISSATI CON OPPORTUNI CRITERI DI EQUITA'.

CAPO 02

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 06

GESTIONE DEI SERVIZI

01. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTI A REALIZZARE FINI SOCIALI, A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, A GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA. TALI SERVIZI POSSONO ESSERE GESTITI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, CON LA POSSIBILITA' DI PRIVILEGIARE, A PARITA' DI CONDIZIONI, SOGGETTI E COOPERATIVE LOCALI;

C) A MEZZO AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMIA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 07

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DELL'ENTE LOCALE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DELL'ENTE LOCALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. LE MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SONO STABILITE DAI RELATIVI REGOLAMENTI.

04. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DI COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

06. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

ART. 08

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE O REGIONALE QUALORA ESSE GLI VENGONO AFFIDATE CON LEGGE CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COME UFFICIALE DI GOVERNO COMPETONO AL SINDACO ANCHE FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

ART. 09

LA PROGRAMMAZIONE

01. PER REALIZZARE I SUOI FINI IL COMUNE ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE

POSSIBILMENTE COORDINATA CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

CAPO 03

ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

ART. 10

GLI ORGANI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO ED E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE O, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE D'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 12

LO SCIoglimento e LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 13

LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSI QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55 (LEGGE ANTIMAFIA).

ART. 14

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE

ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 15

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI, ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE:

A) LO STATUTO DELL'ENTE;

B) I REGOLAMENTI COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI E I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON QUALSIASI ALTRO ENTE;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;

G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE FORME DI FUNZIONAMENTO DI QUALSIASI ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE;

H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI ED AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

M) LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
N) SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO

NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DI ALTRI FUNZIONARI;
P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

CAPO 04

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI

ART. 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO E, QUANDO LA RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IL SINDACO DEVE PROVVEDERVI IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI RICHIESTI.

02. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA. TUTTAVIA NEI CASI DI EFFETTIVA URGENZA BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, A TERMINI DI LEGGE, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

07. IL SINDACO HA IL DOVERE DI PUBBLICIZZARE AMPIAMENTE LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E METTERE IN EVIDENZA GLI ARGOMENTI OGGETTO DI DISCUSSIONE AL FINE DI SOLLECITARE L'INTERESSE DELL'INTERA COMUNITA' VERSO I LAVORI DEL CONSIGLIO.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI.

RESTA COMUNQUE STABILITO CHE PER LE DELIBERAZIONI DI ASSUNZIONI DI MUTUI CHE IMPEGNINO IL COMUNE PER PIU' ESERCIZI, E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

09. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, CHE NON ERANO COMPRESSE NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI

10. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DALLE LEGGI E DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

11. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

A) PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;

B) PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO PRECEDENTE.

12. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO PARTECIPARE E PRENDERE LA PAROLA GLI EVENTUALI ASSESSORI NON CONSIGLIERI, I QUALI, PERO', NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

13. PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO SI RINVIA ALLE LEGGI VIGENTI ED AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI, DISTINTE IN PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO CHE NE DETERMINA I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 18

I CONSIGLIERI COMUNALI: FUNZIONI, POTERI, DIRITTI E DOVERI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO D'INIZIATIVA E DI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, A CUI DEVE ESSERE DATA RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

05. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO.

06. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE AI LAVORI DEL CONSIGLIO, MA POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO E DEBONO ASTENERSI QUANDO CIO' RISULTI OBBLIGATORIO PER LEGGE.

07. CIASCUN CONSIGLIERE E GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE NELLE DISCUSSIONI ENTRO I TEMPI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

08. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STABILISCE LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI LAVORI E DEVE PREVEDERE ANCHE GLI STRUMENTI DI GARANZIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

09. DOPO LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, NON OLTRE 10 GIORNI DALLA STESSA, I GRUPPI CONSILIARI DEVONO NOMINARE IL CAPOGRUPPO E DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPOGRUPPO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE NELLA LISTA DI CUI FA PARTE.

10. I CAPIGRUPPO CONSILIARI ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, EFFETTUATE DALLO STESSO SINDACO QUANDO IL CONSIGLIO NON VI ABBAIA PROVVEDUTO.

ART. 19

IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA CONSEGUITO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA DI PREFERENZA.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL CONSIGLIERE ANZIANO, ASSUME TALE FUNZIONE IL CONSIGLIERE ANZIANO TRA I PRESENTI.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA; LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

04. IL CONSIGLIERE ANZIANO PRESIEDE LE ADUNANZE DA LUI CONVOCATE.

ART. 20

GRUPPI CONSILIARI

01. OGNI CONSIGLIERE DEVE APPARTENERE AD UN GRUPPO CONSILIARE.

02. CIASCUN GRUPPO DEVE ESSERE COMPOSTO DA ALMENO DUE CONSIGLIERI.

03. UN GRUPPO PUO' ESSERE FORMATO DA UN SOLO CONSIGLIERE SOLTANTO NELL'IPOTESI IN CUI QUESTI SIA L'UNICO RAPPRESENTANTE DI UNA LISTA CHE HA OTTENUTO UN SOLO SEGGIO.

04. AI GRUPPI CONSILIARI VANNO ASSICURATE STRUTTURE IDONEE PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI TENENDO CONTO DELLE LORO ESIGENZE E DELLA LORO CONSISTENZA NUMERICA.

05. LE FUNZIONI, L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO REGOLATI DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 21

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE SONO INDIRIZZATE AL SINDACO E DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE. ESSE DEBBONO ESSERE MESSE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO, SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE, ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA DELIBERA DI PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO STESSO: DOPO

TALE MOMENTO LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE PIU' RITIRATE.

02. IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCANZA A PROVVEDERE SULLE DIMISSIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL CO.RE.CO. DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

03. SUBITO DOPO LA PRESA D' ATTO DELLE DIMISSIONI, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SURROGA DEL CONSIGLIERE.

ART. 22

DECADENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

B) PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, A DUE INTERE SESSIONI ORDINARIE:

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO, PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA'.

ART. 23

LA GIUNTA COMUNALE: ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTESTUALMENTE ALLA NOMINA DEL SINDACO.

02. L' ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L' ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, DEPOSITATO ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L' ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TALE FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE SECONDO COMMA.

05. IN DEROGA A QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE COMMA, POSSONO ESSERE ELETTI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DA ALMENO 05 ANNI ALLA CARICA DI ASSESSORE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO IN NUMERO NON SUPERIORE A 02, PURCHE' SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, NONCHE' DI RICONOSCIUTE QUALITA' E NON SIANO STATI CANDIDATI ALL' ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA.

06. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI ASSESSORI NON SUPERIORE A SEI.

07. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OLTRE CHE PER SCADENZA DEL TERMINE, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. TALE MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE; DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA'

A QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA.

08. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI O REVOCATI DAL CONSIGLIO, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 24

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO O AI RESPONSABILI DI SERVIZI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. IN PARTICOLARE LA GIUNTA: (ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE):

A) ASSUME ATTIVITA' D'INIZIATIVA, D'IMPULSO E DI RACCORDO CON ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

B) FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO.

C) PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

D) APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE L'ENTE NON INTENDA ATTRIBUIRE AL SINDACO, AL SEGRETARIO, AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

E) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI PRESIEDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE.

F) NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SENTITO IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DEI SERVIZI;

G) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

H) APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO;

I) APPROVA GLI STORNI DI STANZIAMENTO DA CAPITOLI DI SPESE CORRENTI;

- L) APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;
- M) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- N) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA;
- O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- P) PREDISPONE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO. (ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE):
 - A) INDIVIDUA I PROFILI PROCEDIMENTALI PER L'ELEZIONE;
 - B) STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO E' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
 - C) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO;
 - D) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE DELIBERATA DAL CONSIGLIO.

ART. 25

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.
- 02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO IL SINDACO VIENE SOSTITUITO IN TUTTE LE SUE FUNZIONI DAL VICE-SINDACO, NOMINATO DAL SINDACO CON DELEGA SCRITTA.
- 03. IN CASO DI ASSENZA SIA DEL SINDACO CHE DEL VICE-SINDACO. GLI STESSI SONO SOSTITUITI DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO D'ETA'.
- 04. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI MEMBRI PRESENTI ALLA RIUNIONE.
- 05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, MA NELLE MEDESIME POSSONO ESSERE SENTITI: TECNICI, ESPERTI, FUNZIONARI E I PRESIDENTI DEI COMITATI DI FRAZIONE, DI QUARTIERE E DI CONTRADA, INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.
- 06. PER QUANTO NON PREVISTO SI RINVIA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 26

DECADENZA

- 01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.
- 02. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE:
 - A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;
 - B) PER IL MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL RISPETTIVO

CONSESSO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' AVVENIRE D'UFFICIO O ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

04. DOPO LA PRONUNCIATA DECADENZA, MA IN SUCCESSIVA RIUNIONE, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA NUOVA NOMINA SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 27

DIMISSIONI

01. L'ASSESSORE HA FACOLTA' DI DIMETTERSI, MA CIO' NON PREGIUDICA LA VITA DELLA GIUNTA.

02. DOPO LA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, VIENE NOMINATO, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUOVO ASSESSORE.

ART. 28

IL SINDACO: ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. PER L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO SI OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 23 PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 29

COMPETENZE

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI. SVOLGE, INOLTRE, I SEGUENTI COMPITI: (ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE):

A) ASSEGNA LE DELEGHE AGLI ASSESSORI;

B) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;

C) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

D) IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

E) COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;

F) CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONI PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;

G) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

H) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;

I) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;

L) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI ED APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI NELLE

- AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE O AI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- N) SOVRINTENDE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;
- O) HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI COMUNALI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI RESPONSABILI DEI SERVIZI L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO;
- P) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- R) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- S) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- T) ADOTTA TUTTE LE ORDINANZE PREVISTE DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI. (ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA):
- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.
- B) PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.
- C) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO;
- D) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- E) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- F) COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE I REVISORI DEI CONTI COMUNALI ESERCITANO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. (ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE):
- AA) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- BB) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- CC) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE;
- DD) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA;
- EE) HA POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO;
- FF) DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI;
- GG) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- HH) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE.

ART. 30

DECADENZA IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- A) PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DELLA LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;
- B) PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;
- C) PER SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

TITOLO 02

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN GENERALE
ART. 31

LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, DELLE AGGREGAZIONI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI, OPERANTI NELLA COMUNITA' COSI' COME INDIVIDUATI NELL'ARTT. 04, COMMA 03, A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI.

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONE, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE, DISPORRE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL
01 COMMA PREDETERMINANDONE MODI E FORME IN UN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 32

INIZIATIVE COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AUTONOME

01. IL COMUNE ADOTTA LE SEGUENTI INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELLA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE NEI SINGOLI SETTORI D'INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- A) ISTITUISCE CONSULTE CITTADINE DI SETTORE;
 - B) DISPONE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE O DI CATEGORIA O DI SETTORE DI ESSA ATTRAVERSO STRUMENTI DI CARATTERE STATISTICO;
 - C) ISTITUISCE COMITATI DI FRAZIONE DI QUARTIERE O DI CONTRADA;
02. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU

TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L'AMMINISTRAZIONE SOTTOPORRA' LORO O SU CUI LE CONSULTE CHIEDERANNO DI ESPRIMERSI.

03. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 33

01. LE CONSULTE CITTADINE DI SETTORE SONO ISTITUITE IN LINEA DI MASSIMA IN NUMERO PARI A QUELLO DEGLI ASSESSORI E' POSSIBILE ISTITUIRE, COMUNQUE, UNA CONSULTA PER CIASCUN SETTORE AMMINISTRATIVO FACENTE CAPO AD UNO SPECIFICO ASSESSORATO.

02. SONO MEMBRI DELLE CONSULTE CITTADINE DI SETTORE: RAPPRESENTANTI DI AGGREGAZIONI, DI LIBERE ASSOCIAZIONI, DI SOGGETTI SOCIALI VARI DI ENTI, ELETTI NEL NUMERO E NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE PUO' NOMINARE, SU PROPOSTA DEI SINGOLI ASSESSORI, O CONSIGLIERI COMUNALI, COME MEMBRI DELLE CONSULTE, IN NUMERO NON SUPERIORE A DUE PER CONSULTA, CITTADINI CHE SI DISTINGUANO, IN CIASCUN SETTORE D'INTERESSE. PER LA LORO FORMA DI IMPEGNO SUL TERRITORIO COMUNALE, PARTICOLARE QUALIFICAZIONE ED ESPERIENZA, PER LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI RAPPRESENTATI.

04. LE CONSULTE CITTADINE DI SETTORE SONO CONVOCATE DALL'ASSESSORE COMPETENTE ALMENO OGNI SEI MESI E SONO CHIAMATE AD ESPRIMERE PARERI E A FORMULARE PROPOSTE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE. L'ATTIVITA' E L'ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTE CITTADINE DI SETTORE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 34

I COMITATI DI FRAZIONE, DI QUARTIERE E DI CONTRADA

01. IL COMUNE PROMUOVE L'ISTITUZIONE DEI COMITATI DI FRAZIONE, DI QUARTIERE E DI CONTRADA, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SU BASE DECENTRATA, VOLTI A RECEPIRE E A VALORIZZARE LE ESIGENZE SPECIFICHE E LE ASPIRAZIONI DELLA COMUNITA' E DEL TERRITORIO RAPPRESENTATI, INTEGRANDO LE CON GLI INDIRIZZI POLITICI COMUNALI.

02. AI COMITATI SI POTRA' DEMANDARE LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI DI BASE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DAL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO PREVEDERA' IL NUMERO DEI MEMBRI, I CRITERI DI NOMINA, LA COMPOSIZIONE, LA SEDE PRESSO LA QUALE I COMITATI POSSONO ESERCITARE LE LORO FUNZIONI.

ART. 35

CONSULTAZIONI MEDIANTE INDAGINI CONOSCITIVE

01. GLI ORGANISMI COMUNALI POSSONO DISPORRE DI FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE O DI CATEGORIE DI ESSA ATTRAVERSO STUDI O STRUMENTI DI CARATTERE STATISTICO, AVVALENDOSI DI SERVIZI OPERANTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMUNALE O MEDIANTE

L'APPORTO DI PROFESSIONALITA' ESTERNE, ATTI AD ACQUISIRE LA MIGLIORE CONOSCENZA DEI PROBLEMI DI PARTICOLARE RILEVANZA.

ART. 36

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI COMUNALI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

ART. 37

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTATE.

02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, D'AMBIENTE, DI BENI ARTISTICI E CULTURALI E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO PROPONENDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI.

04. IL COMUNE NELL'ASSUMERE LE RELATIVE DECISIONI DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE PROPOSTE E COMUNQUE MOTIVARE LE SUE SCELTE.

05. I CITTADINI, CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI, POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 38

L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI

01. TUTTI I CITTADINI ELETTORI, SIA COME SINGOLI CHE COME ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO TEMPESTIVO ESAME DA PARTE DI UNA APPOSITA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PROPOSTA IN SEGRETERIA.

ART. 39

LE ISTANZE, LE PROPOSTE, LE PETIZIONI

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE.

02. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE, PRESENTATE IN SEGRETERIA, CONTENERE CHIARO IL PETITUM CHE SIA DI COMPETENZA DEL COMUNE STESSO.

03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE E RIPORTARE LE ESATTE GENERALITA'

04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA AL PRIMO FIRMATARIO A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

05. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBBANO O POSSANO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.

06. DI ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 40

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 10%. DEI CITTADINI ELETTORI O DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIA ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI, ELETTORALI E QUELLE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE PRESENTATA AL SINDACO CHE, ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA ALLA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO. TALE COMMISSIONE ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI DOVRA' ESPRIMERE PARERE CIRCA LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE DELIBERARE L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 20 GIORNI SUCCESSIVI AL PARERE DELLA COMMISSIONE.

06. IL REFERENDUM, QUALORA NULLA OSTI, DEVE ESSERE INDETTO ENTRO 90 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA D'INDIZIONE.

07. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI SEGUONO QUELLE RELATIVE ALLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 03

IL DIFENSORE CIVICO

CAPO 01

ISTITUZIONI E COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 41

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DEVE DELIBERARE IN MERITO. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE AMPIAMENTE MOTIVATO.

ART. 42

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE

DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE.

CAPO 02

ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 43

COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO

01. E' COMPITO DEL "DIFENSORE CIVICO" VIGILARE SUL RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI, SEGNALARE DI PROPRIA INIZIATIVA, O AD ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

ART. 44

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO AMPIA RICERCA DEL MASSIMO CONSENSO POSSIBILE, CON VOTO SEGRETO A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI DUE TERZI NELLA PRIMA VOTAZIONE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA NELLE SUCCESSIVE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO TRA I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE CHE ABBIANO COMPIUTO I 30 ANNI E NON SUPERATO I 70 E CHE ABBIANO LA NECESSARIA PREPARAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL CAMPO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L'EVENTUALE ROSA DI CANDIDATI PROPOSTA DA COMITATI CITTADINI.

03. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA 05 ANNI DALLA DATA DELLA ELEZIONE E PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

04. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE. EGLI GIURA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI ASSUMERE L'INCARICO, SECONDO LA FORMULA DELL'ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 03.

05. AD ESSO SPETTA LA STESSA INDENNITA' DEL SINDACO DEL COMUNE.

CAPO 03

INCOMPATIBILITA', DECADENZA E SOSTITUZIONE

ART. 45

INCOMPATIBILITA'

01. NON POSSONO ESSERE NOMINATI DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVI IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI; PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.

C) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, DI ISTITUTI, AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI ECONOMICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE COMUNQUE RICEVONO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI O

CONTRIBUTI;

D) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
E) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI FINO AL 03 GRADO CHE SIANO AMMINISTRATORI O SEGRETARIO DEL COMUNE.

ART. 46

DECADENZA

01. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' INDICATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'INCARICO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA E APPROVATA DAI 2/3 DEI CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 47

SOSTITUZIONE

01. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, VENGA REVOCATO DAL CONSIGLIO O CESSI PER DECORRENZA DEI TERMINI, E' NECESSARIO CHE ENTRO 45 GIORNI IL CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGA UN ALTRO. SINO ALLA ACCETTAZIONE E ALLO SCAMBIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI, IL "DIFENSORE CIVICO" USCENTE RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA "PROROGATIO".

CAPO 04

POTERI E RAPPORTI COL CONSIGLIO

ART. 48

SEDE DELL'UFFICIO

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, FORNITI DI ATTREZZATURE E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA DI DIRITTO CONOSCERE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE E AVERNE RELATIVE COPIE.

03. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, EGLI RASSEGNA O PER ISCRITTI IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI ALLA ELIMINAZIONE DI EVENTUALI DISFUNZIONI, ED ABUSI.

04. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI MANCATO RECEPIMENTO DEI SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

05. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALLA ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 49

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA IN SEGRETERIA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IL SINDACO PROVVEDE A CHE TALE RELAZIONE SIA NOTIFICATA AI CAPIGRUPPO.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO PRESENTARE RELAZIONE AL CONSIGLIO TRAMITE LA SEGRETERIA DEL COMUNE.

TITOLO 04

LA TRASPARENZA

CAPO 01

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 50

DIRITTO DI ACCESSO

01. I CITTADINI, SIA COME SINGOLI CHE COME ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.

ART. 51

DOVERI DEL COMUNE

01. IL COMUNE CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. COSTITUISCE, ALTRESI', EVENTUALE APPOSITO UFFICIO DI PUBBLICHE RELAZIONI ABILITATO A RICEVERE RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E A FORNIRE INFORMAZIONI.

02. IL COMUNE GARANTISCE L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI, PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

CAPO 02

TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 52

REGOLAMENTI UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA

MATERIA.

ART. 53

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DEI CRITERI DELL'AMMINISTRAZIONE

01. PER GARANTIRE LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITA' DELLA PROPRIA AZIONE, IL COMUNE RENDE PUBBLICI, CON APPOSITA PUBBLICAZIONE PERIODICA CURATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E CON ALTRI IDONEI STRUMENTI DI INFORMAZIONE:

- A) UN ESTRATTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO;
- B) I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI ED ALTRI INCENTIVI DI QUALSIASI GENERE A PERSONE, ENTI, ISTITUZIONI;
- C) I CRITERI E LE MODALITA' PER GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E PER I CONTRATTI IN GENERALE E PER INCARICHI PROFESSIONALI;
- D) GLI AGGIUDICATARI DI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, I FORNITORI DI BENI E E SERVIZI;
- E) I CRITERI DI ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE ED I BANDI DI CONCORSO;
- F) GLI ESTREMI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA E DALLE COMMISSIONI.

TITOLO 05

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO 01

ORGANI BUROCRATICI

ART. 54

GESTIONE AMMINISTRATIVA

01. LA FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E' DISTINTA DALLA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO ED E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CHE LA ESERCITANO IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO.

ART. 55

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO. L'INTERA MATERIA RELATIVA AD ESSO E' REGOLATA DALLA LEGGE DELLO STATO.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA.

03. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE, COADIUVATO DAL RESPONSABILE PREPOSTO AL SERVIZIO, AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, REDIGENDONE I VERBALI CHE DEVONO ESSERE

CONTROFIRMATI DALLO STESSO E DAL SINDACO E, RISPETTIVAMENTE, DALL'ASSESSORE ANZIANO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO. PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO E LE GARE DI APPALTO CON L'ASSISTENZA DI UN FUNZIONARIO COMUNALE DI GRADO NON INFERIORE ALL'ATTUALE 06 LIVELLO, DESIGNATO DAL SINDACO.

04. EGLI ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO, CHE E' SOTTOPOSTO A VERIFICA DEL SINDACO IL QUALE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

05. SPETTANO AL SEGRETARIO L'ADOZIONE DI ATTI E L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI AVENTI RILEVANZA ESTERNA NON RISERVATI AGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ENTE.

ART. 56

VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. E' PREVISTA L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O VACANZA.

02. OLTRE AI COMPITI SUINDICATI, IL REGOLAMENTO STABILIRA', IN RELAZIONE ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE COMPETONO PER QUALIFICA AL VICE SEGRETARIO COMUNALE.

03. PER IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE E' RICHIESTO IL DIPLOMA DI LAUREA.

ART. 57

RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SPETTA AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, TITOLARI DI COMPETENZA IN UNITA' ORGANIZZATIVA O AMMINISTRATIVA.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, IN BASE ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE, PROFESSIONALITA' SPECIFICA PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA CONSIDERATA

ED ATTITUDINE ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO, E DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONE DI COMPITI GESTIONALI AI RESPONSABILI, NONCHE' I RAPPORTI TRA GLI STESSI ED IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE SOVRINTENDE E COORDINA L'ATTIVITA'.

03. I RESPONSABILI DEI SERVIZI RISPONDONO, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE AL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RIFERISCE AL SINDACO.

ART. 58

ESPERTI ESTERNI

01. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE

COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL 01 COMMA DISCIPLINA I RAPPORTI TRA GLI ORGANI ELETTIVI DELL'ENTE, IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 59

PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
02. I SOGGETTI DI CUI AL 01 COMMA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

CAPO 02

UFFICI E PERSONALE

ART. 60

UFFICI

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMICITA' ED IN MODO DA PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA AMMINISTRATIVA.
02. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI SULLA BASE DEI SEGUENTI PRINCIPI:
A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI E NON PIU' PER SINGOLI ATTI, ALL'INFUORI DEI CASI IN CUI I SERVIZI NON POSSANO ESSERE ORGANIZZATI PER PROGETTI ED OBIETTIVI;
B) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
D) PROMOZIONE DELLA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
E) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', DEI CARICHI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO.
03. AL FINE DI RICERCARE OGNI CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL MIGLIORAMENTO ED ALL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, IL COMUNE GARANTISCE UNA COSTANTE, PREVENTIVA E TEMPESTIVA INFORMAZIONE ALLE OO.SS. AZIENDALI, SUGLI ATTI E PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO IL PERSONALE, L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANICI, IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI.

ART. 61

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

01. E' PREVISTA L'ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN BASE ALLA

LEGGE 07 MARZO 1986, N. 65. APPOSITO REGOLAMENTO
DISCIPLINERA' L'ORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE.

ART. 62

PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA DOTAZIONE ORGANICA E DETERMINA
L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, INFORMANDOSI AI PRINCIPI DELLA
PARTECIPAZIONE, DELLA RESPONSABILITA', DELLA VALORIZZAZIONE
DELL'APPORTO INDIVIDUALE, DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, DELLA
RESPONSABILIZZAZIONE, DELLA MOBILITA', DELLA PROFESSIONALITA' E DELLA
SINDACALIZZAZIONE.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI SONO
DISCIPLINATI CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA
TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29
MARZO 1983, N. 93.

ART. 63

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA
UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE
E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PRESENTI NELL'ENTE.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI
FUNZIONAMENTO DELLA SUDETTA COMMISSIONE.

TITOLO 06

REVISIONE DELLO STATUTO E NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 64

REVISIONE DELLO STATUTO LE MODIFICAZIONE E L'ABROGAZIONE DELLO
STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA
STABILITA DALL' ARTT. 04, COMMA 03 E 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

ART. 65

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI
ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE
NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO
STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO
IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE
LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.